REGOLAMENTO (UE) 2021/92 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2021

che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) impone l'adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri devono garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(4) È pertanto opportuno che il totale ammissibile di catture (TAC) sia stabilito, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(5) A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco è pienamente applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto l'obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti.

(6) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale rispetto all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.

([1]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(7) Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione.

(8) Al fine di garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

(9) Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.

(10) Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali stabilito nel regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) («piano pluriennale per le acque occidentali»), i tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli F_{MSY} di cui all'articolo 2 di tale regolamento, dovevano essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e devono successivamente essere mantenuti all'interno degli intervalli F_{MSY}, conformemente all'articolo 4 di tale regolamento. Pertanto, la mortalità complessiva per pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con l'MSY, tenuto conto delle catture della pesca commerciale e ricreativa e includendo i rigetti (3 108 tonnellate complessive, secondo il parere del CIEM). Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore F_{MSY}, come previsto dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/472.

(11) È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno continuare ad applicare i limiti di cattura in numero di esemplari. Considerate l'insufficiente selettività e la probabilità che sia catturato un numero di esemplari superiore ai limiti fissati, è opportuno escludere le reti fisse. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche, e in particolare la dipendenza dei pescatori commerciali da tale stock nelle comunità costiere, tali misure per la spigola offrirebbero un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori che praticano la pesca commerciale e quella ricreativa. In particolare, tali misure consentirebbero ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di praticare le loro attività di pesca tenendo conto dell'impatto esercitato su detto stock.

(12) Per quanto riguarda lo stock di anguilla (*Anguilla anguilla*), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell'anguilla nel Mediterraneo. È opportuno mantenere condizioni di parità in tutta l'Unione e quindi mantenere anche per le Acque dell'Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio ([3]) e ai modelli di migrazione temporale dell'anguilla, per le Acque dell'Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022.

([2]) Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

([3]) Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(13) Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d'essere nel cattivo stato di conservazione di tali stock ed era basato sull'ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1° gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.

(14) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(15) Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell'articolo 1 di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi (intervalli F_{MSY}) e alle misure di salvaguardia ivi previste. Gli intervalli F_{MSY} sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito in tali piani pluriennali.

(16) Conformemente all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del limite minimo (B_{lim}), devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.

(17) È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

(18) Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (*Trachurus* spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra questi due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di $F_{p.05}$ e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva al di sotto del B_{lim}. Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2021 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al 10 %.

(19) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC seguano l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti le attività di pesca multispecifica.

([4]) Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

([5]) Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(20) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ([6]) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non Si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Nel 2014, in forza dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è stato introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, è opportuno decidere che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(21) Inoltre, dato che la biomassa degli stock di COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è al di sotto del B_{lim} e nel 2021 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia si sono impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativamente a quegli stock per i trasferimenti dal 2020 al 2021, in modo che le catture nel 2021 non superino il TAC stabilito per tali stock.

(22) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

(23) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2021 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

(24) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(25) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(26) Alla 12ª conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(27) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([7]), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(28) Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle Acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2021, è opportuno stabilire provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

([6]) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

([7]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(29) Il TAC dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell'Unione sulla quota appropriata dell'Unione in questo tipo di pesca.

(30) Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una misura di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con la quale vieta la pesca diretta dei predetti stock. Sono state inoltre vietate le attività di pesca nella zona in cui si aggregano gli scorfani al fine di ridurre al minimo le catture accessorie. La misura della NEAFC, basata sul parere del CIEM di non effettuare catture, dovrebbe essere attuata nel diritto dell'Unione. La NEAFC non è stata in grado di adottare una raccomandazione per lo scorfano nelle sottozone CIEM 1 e 2. Per tale stock è opportuno fissare il relativo TAC, in linea con la posizione dell'Unione espressa in sede di NEAFC.

(31) A causa della pandemia di COVID-19 la riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) del 2020 è stata sostituita con un processo decisionale effettuato per corrispondenza, che è stato avviato nel mese di ottobre 2020 e che dovrebbe concludersi all'inizio di gennaio 2021. Uno dei principali obiettivi del processo decisionale era quello di consentire il rinnovo delle misure esistenti — che si concludono nel 2020 — con lievi adeguamenti tecnici, ove necessario.

(32) La raccomandazione ICCAT 19-04 relativa a un piano di gestione del tonno rosso stabilisce un TAC solo per il 2019 e il 2020. Dev'essere pertanto ancora adottata dall'ICCAT una decisione sul livello del TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale del 2020, è stato proposto di seguire il parere scientifico, che raccomanda di mantenere il TAC a 36 000 tonnellate. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non lo adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. Il TAC dovrebbe pertanto essere stabilito a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l'ICCAT adotti un TAC differente.

(33) Nel corso del processo decisionale dell'ICCAT del 2020, l'Unione ha proposto un piano globale — comprensivo di un TAC — al fine di arrestare immediatamente la pesca eccessiva dello squalo mako nell'Atlantico settentrionale, unitamente a una serie di misure di accompagnamento per ridurne ulteriormente la mortalità. In assenza di consenso in seno all'ICCAT e alla luce della drammatica situazione di tale stock, considerando altresì che l'Unione è responsabile di due terzi del livello delle catture, è opportuno che l'Unione fissi un limite di cattura unilaterale per tale specie. Tale limite di cattura corrisponderebbe alla quota UE del limite richiesto dal comitato scientifico a livello dell'ICCAT.

(34) La raccomandazione ICCAT 17-04 relativa a una norma di sfruttamento per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale stabilisce un TAC solo per il periodo 2018-2020. Dev'essere pertanto ancora adottata dall'ICCAT una decisione sul livello del TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale del 2020, è stato proposto di seguire il parere scientifico per fissare il nuovo TAC, che raccomanda di stabilire il nuovo TAC sulla base dell'attuale norma di sfruttamento provvisoria di attuare un aumento proporzionale delle catture e di altri limiti per un solo anno. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non lo adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. Il TAC dovrebbe pertanto essere stabilito a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l'ICCAT adotti un TAC differente.

(35) Tenuto conto del processo decisionale del 2020, l'ICCAT non ha ancora adottato formalmente i TAC per il tonno obeso, il tonno albacora, il marlin azzurro e il marlin bianco. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello dei TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non li adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. I TAC dovrebbero pertanto essere stabiliti a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l'ICCAT adotti TAC differenti.

(36) Nella riunione annuale del 2020, le parti della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2021 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2020.

(37) Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(38) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 21 gennaio al 1° febbraio 2021. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

(39) Nella riunione annuale del 2020, la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) non ha raggiunto un consenso sulla proroga della più recente misura per i tonnidi tropicali, che è scaduta il 31 dicembre 2020. Di conseguenza, la pesca dei tonnidi tropicali nell'Oceano Pacifico orientale non sarà regolamentata a partire dal 1° gennaio 2021. In considerazione del principio di precauzione della PCP, è opportuno che l'Unione continui ad applicare le disposizioni relative ai tonnidi tropicali stabilite nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ([8]) fino a quando l'IATTC non avrà approvato una nuova misura per i tonnidi tropicali.

(40) Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno australe per il 2021, adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(41) Nella riunione annuale del 2020, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di applicare, nel 2021, i TAC del 2020 per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza fino alla prossima riunione annuale che si terrà nel 2021. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(42) Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha prorogato le misure di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. Ha inoltre chiarito i limiti di cattura applicabili ai pescherecci con palangari dell'Unione adibiti alla pesca del tonno obeso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(43) Nella 42ª riunione annuale del 2020, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2021 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(44) In occasione della 7ª riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2020 sono stati mantenuti i TAC adottati nel 2019 per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(45) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitsbergen (Svalbard) («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2021. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(46) Conformemente alla dichiarazione rivolta dall'Unione alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese ([9]), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

([8]) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag.1).

([9]) Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

(47) Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2021 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura di cui al presente regolamento continuino ad applicarsi all'inizio del 2022, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

(48) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento con riguardo all'autorizzazione a ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]).

(49) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato e per quanto riguarda la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(50) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2021, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(51) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2020, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(52) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, alto è il numero degli stock che stanno diventando condivisi. La Commissione avvierà consultazioni bilaterali con il Regno Unito. consultazioni bilaterali con la Norvegia e consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia sulla base del progetto di posizione dell'Unione che dovrà essere approvato dal Consiglio. Poiché tali consultazioni non sono ancora state concluse, il Consiglio, nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri e della loro sovranità e giurisdizione, dovrebbe stabilire TAC provvisori da pescare nelle Acque dell'Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l'accesso alle navi dell'Unione.

(53) I TAC provvisori dovrebbero mirare a garantire il proseguimento di attività di pesca sostenibili dell'Unione fino a quando non si saranno concluse le predette consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell'Unione e degli obblighi internazionali oppure, qualora non sia possibile portare a termine le consultazioni, fino a quando il Consiglio non avrà stabilito TAC unilaterali dell'Unione nel 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione di possibilità di pesca definitive conformemente agli accordi internazionali, in particolare l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

([10]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

dall'altra ([11]), che si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021 ([12]), e all'esito delle consultazioni, al quadro giuridico dell'Unione e ai pareri scientifici. In linea generale, dovrebbero corrispondere al 25 % della quota dell'Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. La quota dell'Unione di tali possibilità di pesca è stata calcolata conformemente al principio di stabilità relativa e alle «preferenze dell'Aia». Tale approccio non pregiudica un approccio che potrebbe essere adottato nei futuri accordi internazionali. In un numero molto limitato di casi, si dovrebbe utilizzare una percentuale diversa laddove gli stock siano pescati prevalentemente all'inizio dell'anno o laddove i pareri scientifici richiedano una drastica riduzione delle possibilità di pesca. L'Unione ha consultato i paesi terzi interessati in merito all'approccio da seguire per stabilire i TAC provvisori.

(54) Secondo il parere scientifico, la biomassa riproduttiva della spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) è in calo dal 2009 ed è attualmente al di sotto dell'MSY $B_{trigger}$ e appena sopra il B_{lim}. Grazie alle misure adottate dall'Unione, la mortalità per pesca è diminuita ed è attualmente al di sotto del valore F_{MSY}. Il reclutamento è tuttavia basso, in oscillazione senza seguire una tendenza dal 2008. In attesa delle consultazioni con i paesi terzi, i limiti di cattura dovrebbero pertanto essere mantenuti in via provvisoria, garantendo nel contempo che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca relativo a tale stock non superi l'MSY. A condizione che la spigola in tale zona sia uno stock condiviso con paesi terzi, è opportuno stabilire misure provvisorie per tale stock per il primo trimestre del 2021, in attesa dell'esito dei negoziati e delle consultazioni internazionali.

(55) Il parere del CIEM per il 2021 indica che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico sono al di sotto del B_{lim}. Misure correttive specifiche per tali stock erano già state adottate a norma del regolamento (UE) 2020/123. Scopo di tali misure era contribuire alla ricostituzione degli stock considerati. Le misure per il merluzzo bianco puntano a migliorare la selettività rendendo obbligatorio l'uso di attrezzi con livelli inferiori di catture accessorie di merluzzo bianco nelle zone in cui le catture di merluzzo bianco sono significative, riducendo così la mortalità per pesca dello stock nelle attività di pesca multispecifica. Le misure per il merlano consistono in modifiche tecniche delle caratteristiche degli attrezzi per ridurre le catture accessorie di merlano. Conformemente all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del B_{lim}, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca in cui sono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano.

(56) Le misure tese a ridurre le catture accessorie di gadidi sono funzionalmente collegate ai TAC delle specie catturate nelle attività di pesca multispecifica insieme ai gadidi (ad es. eglefino, lepidorombi, rana pescatrice e scampo), poiché in assenza di tali misure i livelli dei TAC delle specie bersaglio dovrebbero essere ridotti per assicurare la ricostituzione degli stock di gadidi. Si propone pertanto che tali misure siano adottate anche per il 2021, tenendo conto della valutazione delle stesse e dei lavori ulteriori intrapresi dagli Stati membri delle acque nordoccidentali.

(57) In linea con il processo di regionalizzazione della PCP, gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune riguardante una più ampia gamma di misure specifiche tese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti, sulla scorta delle misure correttive in vigore nel 2020. Ulteriori misure di selettività volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d'Irlanda e nelle acque a ovest della Scozia sono altresì incluse nella raccomandazione comune, sulla scorta di misure analoghe in vigore nel 2020.

([11]) GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

([12]) Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

(58) Lo CSTEP ritiene che le misure proposte siano nel complesso più selettive o quantomeno altrettanto selettive rispetto alle misure tecniche di cui al regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]) e la Commissione sta valutando di includere tali misure in un atto delegato sulla base della raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali.

(59) Poiché tali misure sono di portata più generale e si applicheranno su una base più stabile, le misure tecniche funzionalmente collegate dovrebbero applicarsi solo in assenza di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 e che modifica l'allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali.

(60) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle Acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) i limiti di cattura per il 2021 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2022;

b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2021, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicheranno dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022;

c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a) pescherecci dell'Unione;

b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica anche:

a) alla pesca ricreativa, nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni; e

b) alla pesca commerciale da riva.

([13]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d) «totale ammissibile di catture» (TAC):

 i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;

 ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f) «valutazione analitica»: valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g) «dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241;

h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

j) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k) «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (DCP) derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]);

b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

([14]) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 53° 30' N 15° 00' O,

— 53° 30' N 11° 00' O,

— 51° 30' N 11° 00' O,

— 51° 30' N 13° 00' O,

— 51° 00' N 13° 00' O,

— 51° 00' N 15° 00' O;

e) «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 00' N 9° 00' O,

— 43° 00' N 10° 00' O,

— 43° 30' N 10° 00' O,

— 43° 30' N 9° 00' O,

— 44° 00' N 9° 00' O,

— 44° 00' N 8° 00' O,

— 43° 30' N 8° 00' O;

f) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 00' N 8° 00' O,

— 43° 00' N 10° 00' O,

— 42° 00' N 10° 00' O,

— 42° 00' N 8° 00' O;

g) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 42° 00' N 8° 00' O,

— 42° 00' N 10° 00' O,

— 38° 30' N 10° 00' O,

— 38° 30' N 9° 00' O,

— 40° 00' N 9° 00' O,

— 40° 00' N 8° 00' O;

h) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;

i) «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 30' N 6° 00' O,

— 44° 00' N 6° 00' O,

— 44° 00' N 2° 00' O,

— 43° 30' N 2° 00' O;

j) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48" O;

k) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio ([15]);

([15]) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

l) zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]);

m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ([17]);

n) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ([18]);

o) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano ([19]);

p) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]);

q) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ([21]);

r) «zona dell'accordo SIOFA» (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ([22]);

s) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ([23]);

t) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ([24]);

u) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

([16]) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

([17]) Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

([18]) L'Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

([19]) L'Unione ha aderito all'accordo con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

([20]) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

([21]) Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

([22]) L'Unione ha aderito all'accordo con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

([23]) L'Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

([24]) L'Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

v) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

— longitudine 150° O,

— longitudine 130° O,

— latitudine 4° S,

— latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle Acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono indicati all'allegato I.

2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati all'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ([25]) e alle relative disposizioni di applicazione.

3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati all'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock figurano nell'allegato I.

2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b) consentono:

i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l'MSY; o

ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

([25]) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

3. Entro il 15 marzo 2021 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a) i TAC adottati;

b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Applicazione dei TAC provvisori

1. Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IA o all'allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 conformemente all'esito dei negoziati o delle consultazioni internazionali, ai pareri scientifici, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.

2. Le navi dell'Unione possono pescare stock conformemente alle possibilità di pesca provvisorie di cui al paragrafo 1 nelle Acque dell'Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano conferito l'accesso alle proprie acque alle navi dell'Unione.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

a) sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 9

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all'obbligo di sbarco

1. Per tenere conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nei paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC provvisori per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC provvisorio per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1° gennaio 2021. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2021.

3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2021, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti.

4. I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell'appendice dell'allegato IA.

5. I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell'Unione nell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Nei casi in cui il meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 10

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1. Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all'allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui a tale allegato, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata da tale Stato membro conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a) con reti demersali ([26]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

b) con sciabiche ([27]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

c) con ami e palangari ([28]), per un massimo di 1,43 tonnellate per nave;

d) con reti da posta fisse ([29]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 0,35 tonnellate per nave.

([26]) Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
([27]) Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
([28]) Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
([29]) Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.

3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

4. La Francia e la Spagna assicurano che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore F_{MSY}, il che equivale a 3 108 tonnellate di catture totali, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a) dal 1° gennaio al 28 febbraio sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tale periodo è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b) dal 1° al 31 marzo non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm.

Il primo comma, lettera b), non si applica alle reti fisse, che non possono essere usate per catturare o conservare le spigole durante il periodo di cui a tale lettera.

6. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. Il presente paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.

7. I paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle Acque dell'Unione della zona CIEM

È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla nelle Acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito non oltre il 1° giugno 2021.

Articolo 13

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403 del Consiglio;

d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.

2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 14

Periodi di divieto della pesca del cicerello

La pesca commerciale del cicerello con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Articolo 15

Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico

1. Le misure seguenti si applicano alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte della divisione CIEM 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione CIEM 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:

a) le navi dell'Unione operanti con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:

 i) sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

 ii) sacco T90 con maglie di 100 mm;

 iii) sacco con maglie di 120 mm;

 iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;

b) in aggiunta alle misure di cui alla lettera a), le navi dell'Unione operanti con reti a strascico le cui catture — misurate prima di eventuali rigetti — sono costituite per almeno il 20 % di eglefino utilizzano:

 i) un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l'attrezzo da fondo; o

 ii) qualsiasi mezzo che si è dimostrato almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP, e approvato dalla Commissione.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), le navi operanti con reti a strascico le cui catture — misurate prima di eventuali rigetti — sono costituite per meno dell'1,5 % di merluzzo bianco, purché tali navi siano oggetto di un aumento progressivo del programma di osservazione in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca a partire dal 1° luglio 2021.

3. Alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona a ovest di 5° di longitudine O nella divisione CIEM 7e è vietato pescare a meno che utilizzino un sacco avente dimensione di maglia minima di almeno 100 mm. Questo requisito di dimensione minima della maglia del sacco non si applica tuttavia alle navi le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superano l'1,5 %, in base alla valutazione dello CSTEP, allorché pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 si applicano alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7b e 7c a partire dal 1° giugno 2021. Le navi dell'Unione operanti in tali zone possono utilizzare anche altri attrezzi da pesca che, in base alla valutazione dello CSTEP, producono nella pesca demersale multispecifica caratteristiche di selettività equivalenti o migliori rispetto a quelle di un sacco avente dimensione di maglia minima di almeno 100 mm e che sono stati approvati dalla Commissione.

5. In deroga al paragrafo 1, nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte della divisione CIEM 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione CIEM 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:

a) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

 i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; tuttavia, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

 ii) pannello Seltra;

 iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell'allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 o analogo dispositivo di selettività Netgrid;

 iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

 v) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm;

b) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e lepidorombi utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

 i) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

 ii) sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.

6. In conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

Articolo 16

Misure tecniche nel Mare d'Irlanda

Ai pescherecci dell'Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si applicano le seguenti misure:

a) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

 i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; tuttavia, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

 ii) pannello Seltra;

 iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;

 iv) Netgrid del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS);

 v) rete con dispositivo di selezione fluttuante (*flip-flap trawl*);

b) le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 120 mm;

c) le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono meno del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm.

La lettera c) del primo comma non si applica alle navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell'85 % di pettini (*Aequipecten opercularis*).

Articolo 17

Misure tecniche nelle acque a ovest della Scozia

Ai pescherecci dell'Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all'interno delle acque dell'Unione, a est di 12°O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*) si applicano le seguenti misure:

a) le navi utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per le navi che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; tuttavia, per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;

b) le navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm per le navi che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm.

Articolo 18

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1. Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

2. Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche con una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e palangari ([30]) è vietata la pesca nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00» N e a sud della latitudine 61° 30' 00» N e nelle Acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00» N e a est della longitudine 5° 00' 00» E.

3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a) la percentuale di catture di merluzzo bianco non supera il 5 % delle catture totali per bordata di pesca; si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non ha superato il 5 % delle catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b) è utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva, che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre di almeno il 30 % le catture di merluzzo bianco rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP; nel caso di una valutazione negativa da parte dello CSTEP, tali attrezzi non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), sono usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

 i) pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

 ii) lima dei piombi rialzata (0,6 m);

 iii) pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), sono usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

 i) una griglia di selezione orizzontale avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

 ii) un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

 iii) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

([30]) Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

e) le navi sono soggette a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco per sostenere tali catture in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe; è opportuno che tali piani siano valutati non più tardi di due mesi dalla loro attuazione dallo CSTEP, nel caso degli Stati membri, e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti, nel caso dei paesi terzi, e che siano ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per controllare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).

5. Le misure di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 19

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1. Le navi dell'Unione operanti nel Kattegat con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX e PTB) con una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

c) un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, se è l'unico attrezzo che la nave ha a bordo.

2. Le navi dell'Unione che partecipano a un progetto di uno Stato membro interessato e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo in conformità dell'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco di tali navi.

3. Le misure di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 20

Specie vietate

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:

a) razza stellata (*Raja radiata*) nelle Acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6;

c) sagrì (*Centrophorus squamosus*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e) zigrino (*Dalatias licha*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

g) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

h) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

i) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

j) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;

k) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

l) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle Acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

m) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;

n) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;

o) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle Acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 21

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 22

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non deve essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 23

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione esprime quindi senza ritardo il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2022 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 2

Zona della convenzione NEAFC

Articolo 24

Chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger

Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle seguenti coordinate, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63°00'	-30°00'
61°30'	-27°35'
60°45'	-28°45'
62°00'	-31°35'
63°00'	-30°00'

Sezione 3

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 25

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 2.

3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 3.

4. Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 4.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 5.

6. La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 6.

7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio ([31]) è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 26

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, figuranti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 27

Squali

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

([31]) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 4

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 28

Notifiche di pesca esplorativa dell'austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2021, alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alla suddetta attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, a norma degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1° giugno 2021.

Articolo 29

Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo

1. La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2020-2021 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell'allegato VII, tabella A, per le specie, i TAC e i limiti per le catture accessorie che figurano nella tabella B di tale allegato.

2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo sono rilasciate vive.

3. Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4. La pesca si svolge in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca, se consentita a norma dell'articolo 28, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 30

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2020-2021

1. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2020-2021 ne danno notifica alla Commissione non oltre il 1° maggio 2021 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2021.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a) dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 5

Zona di competenza della IOTC

Articolo 31

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 32

DCP derivanti e navi d'appoggio

1. I DCP derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2. I pescherecci a cianciolo non seguono contemporaneamente più di 300 boe operative.

3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 500 boe strumentali (boe in deposito e operative).

4. Il numero massimo di navi d'appoggio corrisponde a due navi d'appoggio per almeno cinque pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 33

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.

2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 34

Mobulidi

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (vale a dire nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).

In deroga a quanto disposto nel prima comma, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (vale a dire diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare la pesca condotta con pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco e pescherecci con lenze a mano e lenze al traino che sono registrati nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati esclusivamente al consumo locale.

2. Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza rilasciano immediatamente vivi e indenni, nella misura del possibile, i mobulidi non appena questi sono individuati nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.

Sezione 6

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 35

Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2021 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3. Le possibilità di pesca che figurano nell'allegato IH possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni dei sistemi di controllo dei pescherecci, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 36

Pesca di fondo

1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2021 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non esercitano attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Articolo 37

Pesca esplorativa

1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2021 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l'impegno ad attuare un piano di raccolta dati.

2. La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.

3. Il TAC è stabilito nell'allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.

Sezione 7

Zona della convenzione IATTC

Articolo 38

Pesca con cianciolo

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da pescherecci a cianciolo è vietata:

a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2021 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2021 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2021 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2022 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

 — le coste americane del Pacifico,

 — longitudine 150° O,

 — latitudine 40° N,

 — latitudine 40° S;

b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2021 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

 — longitudine 96° O,

 — longitudine 110° O,

 — latitudine 4° N,

 — latitudine 3° S.

2. Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2021, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutti i pescherecci a cianciolo degli Stati membri interessati sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3. I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 39

DCP derivanti

1. Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 450 DCP attivi nella zona della convenzione IATTC. Un DCP è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I DCP sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2. I pescherecci a cianciolo non possono utilizzare DCP nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e sono tenuti a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di DCP identico a quello inizialmente calato in mare.

3. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i DCP attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 40

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 41

Divieto di pesca di squali alalunga

1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.

3. Gli operatori delle navi:

a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 42

Divieto di pesca dei mobulidi

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*). Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 8

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 43

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*);

b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);

c) squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*);

d) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*);

e) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);

f) razze (*Rajidae*);

g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);

h) squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*;

i) spinarolo (*Squalus acanthias*).

Sezione 9

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 44

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari nel 2021 non superino i limiti che figurano nella tabella dell'allegato IG.

Articolo 45

Gestione della pesca con DCP

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci a cianciolo di predisporre, utilizzare o calare DCP tra le ore 00.00 del 1° luglio 2021 e le ore 24.00 del 30 settembre 2021.

2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare DCP nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2021 alle ore 24.00 del 31 maggio 2021 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2021 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2021.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei loro pescherecci a cianciolo non cali mai in mare più di 350 DCP muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.

5. Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

Articolo 46

Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell'allegato IX.

Articolo 47

Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (*Xiphias gladius*) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2021 il limite di cui all'allegato IG. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

Articolo 48

Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*),

b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 49

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC, applicano le misure di cui alla presente sezione.

2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC, applicano le misure di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 39, 40 e 41.

Sezione 10

Mare di Bering

Articolo 50

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 11

Zona dell'accordo SIOFA

Articolo 51

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona dell'accordo SIOFA:

a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell'accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;

b) non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con palangari e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;

c) non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusi i metodi con palangari e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 52

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle Acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 53

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle Acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 54

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 55

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle Acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 56

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 55.

Articolo 57

Specie vietate

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell'Unione:

a) razza stellata (*Raja radiata*) nelle Acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

c) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

d) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagrì (*Centrophorus squamosus*), sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;

f) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle Acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

g) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle Acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;

i) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;

j) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle Acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, Si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 59

Disposizione transitoria

Gli articoli 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 e 57 continuano ad applicarsi, *mutatis mutandis*, nel 2022 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

Gli articoli 15, 16 e 17 si applicano fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 che modifica l'allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali.

Articolo 60

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, l'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e gli articoli 14 e 18 si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 28, 29 e 30 e nell'allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2020.

Le disposizioni concernenti i limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II si applicano dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, Acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IF:	Tonno australe — Zone di distribuzione
ALLEGATO IG:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IJ:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IK:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO IL:	Zona della convenzione IATTC
ALLEGATO II:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
ALLEGATO III:	Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO IV:	Chiusure stagionali per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva
ALLEGATO V:	Autorizzazioni di pesca
ALLEGATO VI:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VIII:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IX:	Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolamentari. I nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.

Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie riportata di seguito.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Pesci tamburo
Centrophorus squamosus	GUQ	Sagrì
Centroscymnus coelolepis	CYO	Squalo portoghese
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chaenocephalus aceratus	SSI	Pesce del ghiaccio
Champsocephalus gunnari	ANI	Pesce del ghiaccio
Channichthys rhinoceratus	LIC	Pesce del ghiaccio
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere di roccia
Dalatias licha	SCK	Zigrino
Deania calcea	DCA	Squalo becco d'uccello
Dicentrarchus labrax	BSS	Spigola
Dipturus batis (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
Dissostichus eleginoides	TOP	Austromerluzzo
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Etmopterus princeps	ETR	Sagrì atlantico

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Etmopterus pusillus	ETP	Sagrì nano
Euphausia superba	KRI	Krill antartico
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Galeorhinus galeus	GAG	Canesca
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pesce specchio atlantico
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Lamna nasus	POR	Smeriglio
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi
Leucoraja naevus	RJN	Razza cuculo
Limanda ferruginea	YEL	Limanda
Lophiidae	ANF	Rane pescatrici
Macrourus spp.	GRV	Granatieri
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Manta birostris	RMB	Manta gigante
Martialia hyadesi	SQS	Totano
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterygia	BLI	Molva azzurra
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Notothenia gibberifrons	NOG	Nototenia
Notothenia rossii	NOR	Nototenia
Notothenia squamifrons	NOS	Nototenia
Pandalus borealis	PRA	Gamberetto boreale
Paralomis spp.	PAI	Granchi
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Pleuronectiformes	FLX	Pesci piatti
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Scophthalmus maximus	TUR	Rombo chiodato
Pseudochaenichthys georgianus	SGI	Pesce del ghiaccio
Pseudopentaceros spp.	EDW	Pentaceri australi
Raja alba	RJA	Razza bianca
Raja brachyura	RJH	Razza a coda corta
Raja circularis	RJI	Razza rotonda
Raja clavata	RJC	Razza chiodata
Raja fullonica	RJF	Razza spinosa
Raja (Dipturus) nidarosiensis	JAD	Razza norvegese
Raja microocellata	RJE	Razza dagli occhi piccoli
Raja montagui	RJM	Razza maculata
Raja radiata	RJR	Razza stellata
Raja undulata	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Sardina pilchardus	PIL	Sardina
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scophthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio
Sebastes spp.	RED	Scorfani
Solea solea	SOL	Sogliola
Solea spp.	SOO	Sogliole
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo
Tetrapturus albidus	WHM	Marlin bianco
Thunnus alalunga	ALB	Alalunga
Thunnus maccoyii	SBF	Tonno australe
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus murphyi	CJM	Sugarello cileno
Trachurus spp.	JAX	Suri/sugarelli
Trisopterus esmarkii	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi scientifici delle specie di seguito riportata è fornita esclusivamente a fini esplicativi.

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Acciuga	ANE	*Engraulis encrasicolus*
Alalunga	ALB	Thunnus alalunga
Argentina	ARU	*Argentina silus*
Aringa	HER	*Clupea harengus*
Austromerluzzi	TOT	*Dissostichus spp.*
Austromerluzzo	TOA	*Dissostichus mawsoni*
Austromerluzzo	TOP	*Dissostichus eleginoides*
Berici	ALF	*Beryx spp.*
Brosme	USK	*Brosme brosme*
Busbana norvegese	NOP	*Trisopterus esmarkii*
Canesca	GAG	*Galeorhinus galeus*
Capelin	CAP	*Mallotus villosus*
Cicerelli	SAN	*Ammodytes spp.*
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	*Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)*
Eglefino	HAD	*Melanogrammus aeglefinus*
Gamberetto boreale	PRA	*Pandalus borealis*
Granatiere di roccia	RNG	*Coryphaenoides rupestris*
Granatieri	GRV	*Macrourus spp.*
Grancevole artiche	PCR	*Chionoecetes* spp.
Granchi	PAI	*Paralomis spp.*
Granchi rossi di fondale	GER	*Chaceon* spp.
Ippoglosso nero	GHL	*Reinhardtius hippoglossoides*
Krill antartico	KRI	Euphausia superba
Lepidorombi	LEZ	*Lepidorhombus spp.*
Limanda	LEM	*Microstomus kitt*
Limanda	YEL	*Limanda ferruginea*
Manta gigante	RMB	*Manta birostris*
Marlin azzurro	BUM	*Makaira nigricans*
Marlin bianco	WHM	*Tetrapturus albidus*
Mazzancolle	PEN	*Penaeus* spp.
Melù	WHB	*Micromesistius poutassou*
Merlano	WHG	*Merlangius merlangus*
Merluzzo bianco	COD	*Gadus morhua*
Merluzzo carbonaro	POK	*Pollachius virens*

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Merluzzo giallo	POL	Pollachius pollachius
Molva	LIN	*Molva molva*
Molva azzurra	BLI	*Molva dypterygia*
Musdea americana	HKW	*Urophycis tenuis*
Nasello	HKE	*Merluccius merluccius*
Nototenia	NOS	*Notothenia squamifrons*
Nototenia	NOG	*Notothenia gibberifrons*
Nototenia	NOR	*Notothenia rossii*
Passera canadese	PLA	*Hippoglossoides platessoides*
Passera di mare	PLE	*Pleuronectes platessa*
Passera lingua di cane	WIT	*Glyptocephalus cynoglossus*
Pentaceri australi	EDW	*Pseudopentaceros* spp.
Pesce del ghiaccio	SSI	*Chaenocephalus aceratus*
Pesce del ghiaccio	ANI	*Champsocephalus gunnari*
Pesce del ghiaccio	SGI	*Pseudochaenichthys georgianus*
Pesce del ghiaccio	LIC	Channichthys rhinoceratus
Pesce spada	SWO	*Xiphias gladius*
Pesce specchio atlantico	ORY	*Hoplostethus atlanticus*
Pesci piatti	FLX	Pleuronectiformes
Pesci tamburo	BOR	Caproidae
Rane pescatrici	ANF	*Lophiidae*
Razza a coda corta	RJH	*Raja brachyura*
Razza bianca	RJA	*Raja alba*
Razza chiodata	RJC	*Raja clavata*
Razza cuculo	RJN	*Leucoraja naevus*
Razza dagli occhi piccoli	RJE	Raja microocellata
Razza maculata	RJM	*Raja montagui*
Razza norvegese	JAD	*Raja (Dipturus) nidarosiensis*
Razza ondulata	RJU	Raja undulata
Razza rotonda	RJI	*Raja circularis*
Razza spinosa	RJF	*Raja fullonica*
Razza stellata	RJR	*Amblyraja radiata*
Razze	SRX	*Rajiformes*
Rombo chiodato	TUR	*Scophthalmus maximus*
Rombo liscio	BLL	*Scophthalmus rhombus*
Sagrì	GUQ	*Centrophorus squamosus*

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Sagrì atlantico	ETR	Etmopterus princeps
Sagrì nano	ETP	Etmopterus pusillus
Sardina	PIL	*Sardina pilchardus*
Scampo	NEP	*Nephrops norvegicus*
Scorfani	RED	*Sebastes spp.*
Sgombro	MAC	*Scomber scombrus*
Smeriglio	POR	*Lamna nasus*
Sogliola	SOL	*Solea solea*
Sogliole	SOO	*Solea spp.*
Spigola	BSS	*Dicentrarchus labrax*
Spinarolo	DGS	Squalus acanthias
Spratto	SPR	*Sprattus sprattus*
Squalo becco d'uccello	DCA	*Deania calcea*
Squalo portoghese	CYO	*Centroscymnus coelolepis*
Sugarello cileno	CJM	*Trachurus murphyi*
Suri/sugarelli	JAX	*Trachurus spp.*
Tonno australe	SBF	*Thunnus maccoyii*
Tonno obeso	BET	*Thunnus obesus*
Tonno rosso	BFT	*Thunnus thynnus*
Totano	SQI	*Illex illecebrosus*
Totano	SQS	*Martialia hyadesi*
Zigrino	SCK	*Dalatias licha*

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse *Ammodytes spp.*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)
Danimarca	0 (2)	TAC analitico	
Germania	0 (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	0 (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 (2)		
Regno Unito	0 (2)		
TAC	0		

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

Specie:	Argentina *Argentina silus*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania	6	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2		
Paesi Bassi	5		
Unione	13		
Regno Unito	10		
TAC	23		

Specie:	Argentina *Argentina silus*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 3a e 4 (ARU/3A4-C)
Danimarca	273	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	3		
Francia	2		
Irlanda	2		
Paesi Bassi	13		
Svezia	11		
Unione	304		
Regno Unito	5		
TAC	309		

Specie:	Argentina *Argentina silus*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (ARU/567.)
Germania	71	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2		
Irlanda	66		
Paesi Bassi	742		
Unione	881		
Regno Unito	52		
TAC	933		

Specie	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	2	(1)	TAC precauzionale	
Francia	2	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Altri	1	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	5	(1)		
Regno Unito	2	(1)		
TAC	7			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	17		TAC precauzionale	
Germania	5		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	12		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	2			
Altri	2	(1)		
Unione	38			
Regno Unito	26			
TAC	64			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (USK/567EI.)
Germania	4		TAC precauzionale	
Spagna	15		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	176		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	17			
Altri	4	(1)		
Unione	216			
Norvegia	731	(2) (3) (4) (5)		
Regno Unito	85			
TAC	1 032			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(2) Da pescare nelle Acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non sono superiori al 5 %.

750

(4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)	2 000
Brosme (USK/*5B67-)	731

(5) I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

500

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Danimarca	41	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	0		
Unione	41		
Regno Unito	1		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Pesci tamburo *Caproidae*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	1 175	TAC precauzionale	
Irlanda	3 309	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	4 484		
Regno Unito	304		
TAC	4 788		

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*		Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	2 577	(2)	TAC analitico	
Germania	41	(2)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	2 696	(2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	5 314	(2)		
Norvegia	818			
Isole Fær Øer	0	(3)		
TAC	6 132			

(1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

(3) Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*		Zona:	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	14 867		TAC analitico	
Germania	9 851		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	5 168		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	12 929			
Svezia	978			
Unione	43 793			
Isole Fær Øer	63			
Norvegia	27 913	(2)		
Regno Unito	13 896			
TAC	96 252			

(1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle Acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso, in tonnellate. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dalla Norvegia.

12 500

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Un quantitativo supplementare massimo di 2 500 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dall'Unione

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)	
Unione	12 500

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia	237	(1)	TAC analitico	
Unione	237		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	96 252		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	1 423	TAC analitico	
Germania	13	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	229	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	1 665		
TAC	1 665		

(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	Zona:	4, 7d e Acque dell'Unione della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	11	TAC analitico	
Danimarca	2 143	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	11	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	11		
Paesi Bassi	11		
Svezia	11		

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	Zona:	4, 7d e Acque dell'Unione della zona 2a (HER/2A47DX)
Unione	2 198		
Regno Unito	41		
TAC	2 239		

(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	Zona:	4c, 7d (2) (HER/4CXB7D)
Belgio	2 158 (3)	TAC analitico	
Danimarca	200 (3)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	133 (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2 569 (3)		
Paesi Bassi	4 541 (3)		
Unione	9 601 (3)		
Regno Unito	988 (3)		
TAC	96 252		

(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1) (HER/5B6ANB)
Germania	97 (2)	TAC precauzionale	
Francia	19 (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	132 (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	97 (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	345 (2)		
Regno Unito	526 (2)		
TAC	871		

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(2) È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	6aS (1), 7b e 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	309	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	31	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	340	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	340		

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	7a (1) (HER/07A/MM)
Irlanda	525	TAC analitico	
Unione	525	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Regno Unito	1 491	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	2 016		

(1) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30' N,
— a sud dalla latitudine 52° 00' N,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	116	TAC precauzionale	
Unione	116	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	116		
TAC	232		

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1) (HER/7G-K.)
Germania	3 (2)	TAC analitico	
Francia	14 (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	188 (2)		

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1) (HER/7G-K.)
Paesi Bassi	14 (2)		
Unione	219 (2)		
Regno Unito	0 (2)		
TAC	219 (2)		

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30' N,
— a sud dalla latitudine 52° 00' N,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

(2) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna	29 700	TAC analitico	
Francia	3 300		
Unione	33 000		
TAC	33 000		

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	Zona:	9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	0 (1)	TAC precauzionale	
Portogallo	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	1	TAC analitico	
Danimarca	421	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	11		
Paesi Bassi	3		
Svezia	74		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Unione	510		
TAC	526		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	75	(1)	TAC precauzionale	
Germania	2	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	46	(1)		
Unione	123	(1)		
TAC	123	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	4; Acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	109	(1)	TAC analitico	
Danimarca	625		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	396			
Francia	134	(1)		
Paesi Bassi	353	(1)		
Svezia	4			
Unione	1 621			
Norvegia	626	(2)		
Regno Unito	1 433	(1)		
TAC	3 680			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)	
Unione	2 655

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
Svezia	96	(1)	TAC analitico	
Unione	96		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	6b; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Germania	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2		
Irlanda	1		
Unione	3		
Regno Unito	3		
TAC	6		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	6a; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	1	(1)	TAC analitico	
Germania	5	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	51	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	71	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	128	(1)	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Regno Unito	193	(1)		
TAC	321	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	1	(1)	TAC precauzionale	
Francia	2	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	43	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7a (COD/07A.)
Unione	46	(1)		
Regno Unito	19	(1)		
TAC	65	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	5	(1)	TAC analitico	
Francia	74	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	115	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	194	(1)	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Regno Unito	8	(1)		
TAC	202	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	9	(1)	TAC analitico	
Francia	180	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	5	(1)		
Unione	194	(1)		
Regno Unito	20	(1)		
TAC	214			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nelle Acque dell'Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/2AC4-C)
Belgio	2	TAC analitico	
Danimarca	2	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	2	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/2AC4-C)
Francia	12		
Paesi Bassi	10		
Unione	28		
Regno Unito	703		
TAC	731		

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	168	TAC analitico	
Francia	654 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	191	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	1 013		
Regno Unito	463 (1)		
TAC	1 476		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	127 (1)	TAC analitico	
Spagna	1 405 (2)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	1 705 (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	775 (2)		
Unione	4 012		
Regno Unito	671 (2)		
TAC	4 683		

(1) Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2) Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	248	TAC analitico	
Francia	200	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	448	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	448		

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	8c, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 912	TAC analitico	
Francia	96	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	64		
Unione	2 072		
TAC	2 158		

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/2AC4-C)
Belgio	125	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	275	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	134	(1)		
Francia	26	(1)		
Paesi Bassi	94	(1)		
Svezia	3	(1)		
Unione	657	(1)		
Regno Unito	2 865	(1)		
TAC	3 522			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	13	TAC precauzionale	
Danimarca	326	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	5	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	5	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	349		

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Regno Unito	76		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	72	(1)	TAC precauzionale	
Germania	82	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Spagna	77			
Francia	881	(1)		
Irlanda	199			
Paesi Bassi	69	(1)		
Unione	1 380			
Regno Unito	613	(1)		
TAC	1 993			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	816	(1)	TAC analitico	
Germania	91	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	324	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	5 233	(1)		
Irlanda	669	(1)		
Paesi Bassi	106	(1)		
Unione	7 239	(1)		
Regno Unito	1 587	(1)		
TAC	8 826			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rane escatrici *Lophiidae*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	343	TAC analitico	
Francia	1 909	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	2 252	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	2 252		

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	8c, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	2 934	TAC analitico	
Francia	3	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	584		
Unione	3 521		
TAC	3 672		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgio	3	TAC analitico	
Danimarca	442	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	28	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	1		
Svezia	52		
Unione	526		
TAC	548		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	4; Acque dell'Unione della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	52	TAC analitico	
Danimarca	354	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	225	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	393		
Paesi Bassi	39		
Svezia	36		
Unione	1 099		
Norvegia	1 975		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	4; Acque dell'Unione della zona 2a (HAD/2AC4.)
Regno Unito	5 840		
TAC	8 914		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione	5 161

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
Svezia	177 (1)	TAC analitico	
Unione	177	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	6	TAC analitico	
Germania	7	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	289	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	206		
Unione	508		
Regno Unito	2 111		
TAC	2 619		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a (HAD/5BC6A.)
Belgio	1 (1)	TAC analitico	
Germania	1 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	55 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a (HAD/5BC6A.)
Irlanda	163 (1)		
Unione	220		
Regno Unito	774 (1)		
TAC	994		

(1) Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle Acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	30	TAC analitico	
Francia	1 810	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	603	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	2 443		
Regno Unito	272		
TAC	2 715		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	13	TAC analitico	
Francia	57	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	342	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	412		
Regno Unito	378		
TAC	790		

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca	292	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	1	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	31		
Unione	324		
TAC	415		

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	4; Acque dell'Unione della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	82		TAC analitico	
Danimarca	356		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	93		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	535			
Paesi Bassi	206			
Svezia	1			
Unione	1 273			
Norvegia	304	(1)		
Regno Unito	2 573			
TAC	4 290			

(1) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)	
Unione	2 700

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	1	(1)	TAC analitico	
Francia	14	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	68	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	83	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	151	(1)	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
TAC	234	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	1	(1)	TAC analitico	
Francia	6	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	104	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	111	(1)	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	7a (WHG/07A.)
Regno Unito	70 (1)		
TAC	181 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	23	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1 411		
Irlanda	1 018		
Paesi Bassi	12		
Unione	2 464		
Regno Unito	252		
TAC	2 716		

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	8 (WHG/08.)
Spagna	880	TAC precauzionale	
Francia	1 321		
Unione	2 201		
TAC	2 276		

Specie:	Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus* e *Pollachius pollachius*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia	48 (1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	48		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	784	(1)	TAC analitico	
Svezia	67	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	851		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	851			

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le Acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HKE/2AC4-C)
Belgio	14	(1)	TAC analitico	
Danimarca	570	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	65	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	126	(1)		
Paesi Bassi	33	(1)		
Unione	808	(1)		
Regno Unito	178	(1)		
TAC	986			

(1) Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	6 e 7; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	146	(1)	TAC analitico	
Spagna	4 667		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	7 207	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	873			
Paesi Bassi	94	(1)		
Unione	12 987			
Regno Unito	2 845	(1)		
TAC	15 832			

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le Acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)
Belgio	19
Spagna	753
Francia	753
Irlanda	94
Paesi Bassi	10
Unione	1 629
Regno Unito	424

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	5	(1)	TAC analitico	
Spagna	3 249		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	7 296		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	10	(1)		
Unione	10 560			
TAC	10 560			

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le Acque dell'Unione della zona 2a. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	6 e 7; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)
Belgio	1
Spagna	941
Francia	1 694
Paesi Bassi	3
Unione	2 639

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	8c, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	5 320	TAC precauzionale	
Francia	511		
Portogallo	2 483		
Unione	8 314		
TAC	8 517		

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	0	TAC analitico	
Unione	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	32 399 (1)	TAC analitico	
Germania	12 597 (1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	27 468 (1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	22 547 (1)		
Irlanda	25 089 (1)		
Paesi Bassi	39 507 (1)		
Portogallo	2 552 (1) (2)		
Svezia	8 015 (1)		
Unione	170 174 (1) (3)		
Norvegia	64 935		
Isole Fær Øer	6 500		
Regno Unito	42 040 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 24 375 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 14,3 %

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

(3) Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

124 026

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	8c, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	8 952	TAC analitico	
Portogallo	2 238	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	11 189 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

(1) Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle Acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

124 026

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5 e 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	124 026 (1) (2)	TAC analitico	
Isole Fær Øer	24 375 (3) (4)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

(1) Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2) Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

26 000

Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

18 %

(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(4) Condizione speciale: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

6 094

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (L/W/2AC4-C)
Belgio	92	TAC precauzionale	
Danimarca	253	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	33		
Francia	69		

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (L/W/2AC4-C)
Paesi Bassi	211		
Svezia	3		
Unione	661		
Regno Unito	1 036		
TAC	1 697		

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (BLI/5B67-)
Germania	28		TAC analitico	
Estonia	4		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	89		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2 032			
Irlanda	8			
Lituania	2			
Polonia	1			
Altri	8	(1)		
Unione	2 172			
Norvegia	63	(2)		
Isole Fær Øer	38	(3)		
Regno Unito	517			
TAC	2 790			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2) Da pescare nelle Acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle Acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	33	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1	(1)		

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Lituania	0	(1)		
Altri	0	(1)		
Unione	34	(1)		
Regno Unito	0	(1)		
TAC	34	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4 (BLI/24-)
Danimarca	1		TAC precauzionale	
Germania	1		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	1			
Francia	4			
Altri	1	(1)		
Unione	8			
Regno Unito	2			
TAC	10			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1	TAC precauzionale	
Germania	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	1		
Unione	2		
TAC	2		

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	7		TAC precauzionale	
Germania	7		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	7			
Altri	3	(1)		
Unione	24			
Regno Unito	7			
TAC	31			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	3	TAC precauzionale	
Danimarca	25	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	3		
Svezia	10		
Unione	41		
Regno Unito	3		
TAC	44		

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	7	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	106	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	66	(1)		
Francia	59			
Paesi Bassi	2			
Svezia	5	(1)		
Unione	245			
Regno Unito	815	(1)		
TAC	1 060			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	2	TAC precauzionale	
Danimarca	2	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	2		
Francia	2		
Unione	8		
Regno Unito	2		
TAC	10		

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	2	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	2	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	42	(1)		
Irlanda	225			
Spagna	840			
Francia	896	(1)		
Portogallo	2			
Unione	2 019			
Norvegia	2 000	(2) (3) (4)		
Isole Fær Øer	50	(5) (6)		
Regno Unito	1 032	(1)		
TAC	5 101			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non sono superiori al 5 %.

750

(3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)	2 000
Brosme (USK/*5B67-)	731

(4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono intercambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:

500

(5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

(6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):

19

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	2	TAC precauzionale	
Danimarca	297	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	8	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	1		
Unione	311		
Regno Unito	27		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	3a (NEP/03A.)
Danimarca	9 084	TAC analitico	
Germania	26		
Svezia	3 250		
Unione	12 360		
TAC	12 360		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NEP/2AC4-C)
Belgio	301	TAC analitico	
Danimarca	301	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	5	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	9		
Paesi Bassi	155		
Unione	771		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NEP/2AC4-C)
Regno Unito	4 981		
TAC	5 752		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	142	TAC analitico	
Germania	0	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	142	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	8	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	8	TAC analitico	
Francia	32	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	54		
Unione	94		
Regno Unito	3 881		
TAC	3 975		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	252	(1)	TAC analitico	
Francia	1 022	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	1 550	(1)		
Unione	2 824	(1)		
Regno Unito	1 379	(1)		
TAC	4 203	(1)		

(1) Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna	199
Francia	125

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	7 (NEP/07.)
	Irlanda 239		
	Unione 563		
	Regno Unito 97		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna	239	TAC analitico	
Francia	3 745		
Unione	3 984		
TAC	3 984		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	8c (NEP/08C.)
Spagna	2,4 (1)	TAC precauzionale	
Francia	0,0 (1)		
Unione	2,4 (1)		
TAC	2,4 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:
- 1,7 tonnellate nell'unità funzionale 25 in agosto e in settembre (cinque bordate al mese),
- 0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31 nell'arco di 7 giorni in luglio.

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	94 (1)	TAC precauzionale	
Portogallo	280 (1)		
Unione	374 (1) (2)		
TAC	374 (1) (2)		

(1) Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

(2) Nei limiti dei TAC sopra indicati, nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30) non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato di seguito: 65

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	531	TAC analitico	
Svezia	286	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	817		
TAC	1 529		

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (PRA/2AC4-C)
Danimarca	45	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	2		
Unione	47		
Regno Unito	13		
TAC	60		

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	50	TAC analitico	
Svezia	31 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	81	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Mazzancolle *Penaeus* spp.	Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare (1)	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (1) (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
TAC	Da fissare (1) (2)		

(1) La pesca delle mazzancolle *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	26	TAC analitico	
Danimarca	3 308	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	17	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	636		
Svezia	177		
Unione	4 164		
TAC	4 912		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	369	TAC analitico	
Germania	4	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	41		
Unione	414		
TAC	719		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	4; Acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	1 381		TAC analitico	
Danimarca	4 487		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	1 294		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	259			
Paesi Bassi	8 627			
Unione	16 048			
Norvegia	2 570	(1)		
Regno Unito	6 385			
TAC	36 713			

(1) Di cui non più di 75 tonnellate possono essere prelevate nello Skagerrak (PLE/*03AN.).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:	
acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)	
Unione	14 010

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	2	TAC precauzionale	
Irlanda	65	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	67		
Regno Unito	97		
TAC	164		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	29	TAC analitico	
Francia	13	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	361	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	9		
Unione	412		
Regno Unito	287		
TAC	699		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7b e 7c (PLE/7BC.)
Francia	4	TAC precauzionale	
Irlanda	15		
Unione	19		
TAC	19		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	375	TAC analitico	
Francia	1 248	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	1 623	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	666		
TAC	2 289		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	117	TAC precauzionale	
Francia	211	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	64	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	392		
Regno Unito	110		
TAC	502		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	1 (1)	TAC precauzionale	
Francia	2 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	8 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	4 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	15 (1)	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Regno Unito	2 (1)		
TAC	17 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	26	TAC precauzionale	
Francia	103		
Portogallo	26		
Unione	155		
TAC	155		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	1	TAC precauzionale	
Francia	29	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	9		
Unione	39		
Regno Unito	22		
TAC	61		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	95	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	6	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2 178	(1)		
Irlanda	232	(1)		
Unione	2 511	(1)		
Regno Unito	530	(1)		
TAC	3 041			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Spagna	252	TAC precauzionale	
Francia	1 230		
Unione	1 482		
TAC	1 482		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna	149	TAC precauzionale	
Francia	17		
Unione	166		
TAC	166		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	196	(1)	TAC precauzionale	
Portogallo	7	(1) (2)		
Unione	203	(1)		
TAC	203	(2)		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

(2) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	3a e 4; Acque dell'Unione della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	7		TAC analitico	
Danimarca	823		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	2 079		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	4 892			
Paesi Bassi	21			
Svezia	113			
Unione	7 935			
Norvegia	10 426	(1)		
Regno Unito	1 594			
TAC	19 955			

(1) Può essere prelevato unicamente nelle Acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	88		TAC analitico	
Francia	70		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	100		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	1 058			
Norvegia	235	(1)		
Regno Unito	778			
TAC	2 071			

(1) Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N).

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)
Svezia	220	(1)	TAC analitico	
Unione	220		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	7, 8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	2	TAC precauzionale	
Francia	311	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	373		
Unione	686		
Regno Unito	109		
TAC	795		

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio *Scophthalmus maximus* e *Scophthalmus rhombus*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (T/B/2AC4-C)
Belgio	119	TAC precauzionale	
Danimarca	255	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	65	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	31		
Paesi Bassi	902		
Svezia	2		
Unione	1 374		
Regno Unito	251		
TAC	1 625		

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/2AC4-C)
Belgio	73	(1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale	
Danimarca	3	(1) (2) (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/2AC4-C)
Germania	4	(1) (2) (3)		
Francia	12	(1) (2) (3) (4)		
Paesi Bassi	62	(1) (2) (3) (4)		
Unione	154	(1) (3)		
Regno Unito	281	(1) (2) (3) (4)		
TAC	435	(3)		

(1) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle Acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle Acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle Acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	9	(1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	3	(1)		
Unione	12	(1)		
TAC	12			

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	230	(1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale	
Estonia	1	(1) (2) (3) (4)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1 032	(1) (2) (3) (4)		
Germania	3	(1) (2) (3) (4)		
Irlanda	332	(1) (2) (3) (4)		
Lituania	5	(1) (2) (3) (4)		
Paesi Bassi	1	(1) (2) (3) (4)		
Portogallo	6	(1) (2) (3) (4)		
Spagna	278	(1) (2) (3) (4)		
Unione	1 888	(1) (2) (3) (4)		
Regno Unito	658	(1) (2) (3) (4)		
TAC	2 546	(3) (4)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli *Raja microocellata*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	4	TAC precauzionale	
Estonia	0	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	

Francia	20	
Germania	0	
Irlanda	6	
Lituania	0	
Paesi Bassi	0	
Portogallo	0	
Spagna	5	
Unione	35	
Regno Unito	13	
TAC	48	

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione della zona 7d (SRX/07D.)
Belgio	33	(1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	278	(1) (2) (3) (4)		
Paesi Bassi	2	(1) (2) (3) (4)		
Unione	313	(1) (2) (3) (4)		
Regno Unito	56	(1) (2) (3) (4)		
TAC	369	(4)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle Acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	5	(1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Estonia	0	(1)		
Francia	26	(1)		
Germania	0	(1)		
Irlanda	7	(1)		
Lituania	0	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		
Portogallo	0	(1)		
Spagna	6	(1)		
Unione	44	(1)		
Regno Unito	15	(1)		
TAC	59	(1)		

(1) Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC e gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	3	(1) (2)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	51	(1) (2)		
Portogallo	366	(1) (2)		
Spagna	368	(1) (2)		
Unione	1 188	(1) (2)		
Regno Unito	3	(1) (2)		
TAC	1 191	(2)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Portogallo	3		
Spagna	3		
Unione	9		
Regno Unito	0		
TAC	9		

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	5	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Portogallo	4		
Spagna	4		
Unione	13		
Regno Unito	0		
TAC	13		

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 (GHL/2A-C46)
Danimarca	4	TAC analitico	
Germania	6	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Estonia	4		
Spagna	4		
Francia	58		
Irlanda	4		

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 (GHL/2A-C46)
Lituania	4		
Polonia	4		
Unione	88		
Norvegia	313 (1)		
Regno Unito	228		
TAC	629		

(1) Da prelevare nelle Acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	3a e 4; Acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	378 (1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	12 999 (1) (2)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	394 (1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1 190 (1) (2)		
Paesi Bassi	1 197 (1) (2)		
Svezia	3 548 (1) (2) (3)		
Unione	19 705 (1) (2)		
Norvegia	124 188 (4)		
Regno Unito	1 109 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		

(1) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	51	52
Danimarca	1 752	1 791
Germania	53	55
Francia	161	164
Paesi Bassi	161	165
Svezia	478	489
Unione	2 656	2 716
Regno Unito	150	153

(2) Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

176

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

36 008

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

1 950

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	3a e 4bc	4b	4c	6; acque internazionali della zona 2a Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre.
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	2 685	0	0	7 799
Francia	0	319	0	0	0
Paesi Bassi	0	319	0	0	0
Svezia	0	0	254	7	2 023
Regno Unito	0	319	0	0	0
Norvegia	1 950	0	0	0	0

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*		Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
Germania	15 220	(1)	TAC analitico	
Spagna	16	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Estonia	127	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	10 148	(1)		
Irlanda	50 734	(1)		
Lettonia	94	(1)		
Lituania	94	(1)		
Paesi Bassi	22 196	(1)		

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)

Polonia	1 072	(1)
Unione	99 701	(1)
Norvegia	10 720	(2) (3)
Isole Fær Øer	22 656	(4)
Regno Unito	139 521	(1)

TAC Non pertinente

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3) La Norvegia può pescare il quantitativo del limite di accesso indicato di seguito (MAC/*N5630), in tonnellate, a nord di 56°30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce 2 sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

24 838

(4) Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'UE) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque dell'Unione della zona 2a; Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre	Acque norvegesi della zona 2a	Acque delle Isole Fær Øer
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Germania	9 186	1 238	1 266
Francia	6 124	824	844
Irlanda	30 620	4 127	4 221
Paesi Bassi	13 396	1 804	1 847
Unione	59 326	7 993	8 178
Regno Unito	84 207	11 351	11 609

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*		Zona:	8c, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	22 560	(1)	TAC analitico	
Francia	150	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	4 663	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	27 373			
TAC	Non pertinente			

(1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	8b (MAC/*08B.)
Spagna	1 895
Francia	12
Portogallo	391

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
Danimarca	9 394	TAC analitico	
Unione	9 394	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	3a; Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	500		TAC analitico	
Germania	29	(1)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Paesi Bassi	48	(1)		
Svezia	19			
Unione	596			
TAC	596			

(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle Acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SOL/24-C.)
Belgio	365		TAC analitico	
Danimarca	167		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	292		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	73			
Paesi Bassi	3 299			
Unione	4 196			
Norvegia	3	(1)		
Regno Unito	188			
TAC	4 387			

(1) Può essere pescato solo nelle Acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	12	TAC precauzionale	
Unione	12	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	3		
TAC	15		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio	53	TAC analitico	
Francia	1	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	19	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	17	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	90		
Regno Unito	24		
TAC	114		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7b e 7c (SOL/7BC.)
Francia	6	TAC precauzionale	
Irlanda	36		
Unione	34		
TAC	34		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	188	TAC precauzionale	
Francia	377	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	565	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	135		
TAC	700		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	13	TAC analitico	
Francia	139	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	152	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	218		
TAC	370		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	258	TAC analitico	
Francia	26	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	13	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	297		
Regno Unito	116		
TAC	413		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	7	TAC precauzionale	
Francia	14	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	37	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	11		
Unione	69		
Regno Unito	14		
TAC	83		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	42	TAC analitico	
Spagna	8	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	3 116		
Paesi Bassi	233		
Unione	3 399		
TAC	3 483		

Specie:	Sogliole *Solea* spp.	Zona:	8c, 8d, 8e, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	258	TAC precauzionale	
Portogallo	428		
Unione	686		
TAC	686		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	0 (1) (2)	TAC analitico	
Germania	0 (1) (2)		
Svezia	0 (1) (2)		
Unione	0 (1) (2)		
TAC	0 (2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SPR/2AC4-C)
Belgio	0 (1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	0 (1) (2)		
Germania	0 (1) (2)		
Francia	0 (1) (2)		
Paesi Bassi	0 (1) (2)		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SPR/2AC4-C)
Svezia	0	(1) (2) (3)		
Unione	0	(1) (2)		
Norvegia	0	(1)		
Isole Fær Øer	0	(1) (4)		
Regno Unito	0	(1) (2)		
TAC	0	(1)		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3) Incluso il cicerello.

(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	2	TAC precauzionale	
Danimarca	122	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	2		
Francia	26		
Paesi Bassi	26		
Unione	178		
Regno Unito	198		
TAC	376		

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	5	(1)	TAC precauzionale	
Germania	1	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	3	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	21	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	3	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		
Portogallo	0	(1)		
Unione	43	(1)		

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 (DGS/15X14)
Regno Unito	25	(1)		
TAC	68	(1)		

(1) Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e sono immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 20 e 57. In deroga all'articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	3	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	1 328	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	117	(1) (2)		
Spagna	25	(1)		
Francia	110	(1) (2)		
Irlanda	84	(1)		
Paesi Bassi	799	(1) (2)		
Portogallo	3	(1)		
Svezia	19	(1)		
Unione	2 488			
Norvegia	638	(3)		
Regno Unito	316	(1) (2)		
TAC	3 442			

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3) Può essere pescato nelle Acque dell'Unione della zona 4a, ma non è pescato nelle Acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca	4 434	(1) (3)	TAC analitico	
Germania	3 459	(1) (2) (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Spagna	4 719	(3) (5)		
Francia	1 780	(1) (2) (3) (5)		
Irlanda	11 522	(1) (3)		
Paesi Bassi	13 881	(1) (2) (3)		
Portogallo	454	(3) (5)		
Svezia	439	(1) (3)		
Unione	40 688	(3)		
Isole Fær Øer	1 040	(4)		
Regno Unito	4 172	(1) (2) (3)		
TAC	45 900			

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle Acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.

(5) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	2 504	(1)	TAC analitico	
Francia	44		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Portogallo	248	(1)		
Unione	2 796			
TAC	2 796			

(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	9 (JAX/09.)
Spagna	31 834	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	91 211	(1)		
Unione	123 045			
TAC	128 627			

(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	10; Acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
Unione	Da fissare	(2)		
TAC	Da fissare	(2)		

(1) Acque circostanti le Azzorre.

(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
Unione	Da fissare	(2)		
TAC	Da fissare	(2)		

(1) Acque circostanti Madera.

(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.
Unione	Da fissare (2)		
TAC	Da fissare (2)		

(1) Acque circostanti le Isole Canarie.

(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarkii*	Zona:	3a; Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4_Q1)
Anno	2021		
Danimarca	5 620 (1) (3)		TAC analitico Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Germania	1 (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	4 (1) (2) (3)		
Unione	5 625 (1) (3)		
Norvegia	pm (4)		
Isole Fær Øer	pm (5)		
TAC	Non pertinente		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4_Q1). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato solo nelle Acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

(4) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(5) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

Specie:	Pesce industriale		Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	200	(1) (2)	TAC precauzionale	
Unione	200		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente			

(1) Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

(2) Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

100

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7 (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente		TAC precauzionale	
Norvegia	70	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente			

(1) Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	15		TAC precauzionale	
Danimarca	1 375		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	155			
Francia	64			
Paesi Bassi	110			
Svezia	Non pertinente	(1)		
Unione	1 719	(2)		
Regno Unito	1 031			
TAC	Non pertinente			

(1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente		TAC precauzionale	
Norvegia	1 688	(1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Isole Fær Øer	38	(3)		
TAC	Non pertinente			

(1) Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(3) Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/*46AN).

Appendice

I TAC di cui all'articolo 9, paragrafo 4, sono i seguenti:

per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; Acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e Acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, Acque dell'Unione della zona 7d; razze, Acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	3	(1)	TAC analitico	
Danimarca	2 931	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	513	(1)		
Spagna	10	(1)		
Francia	127	(1)		
Irlanda	759	(1)		
Paesi Bassi	1 049	(1)		
Polonia	148	(1)		
Portogallo	10	(1)		
Finlandia	45	(1)		
Svezia	1 086	(1)		
Unione	6 681	(1)		
Regno Unito	1 874	(1)		
Isole Fær Øer	1 750	(2) (3)		
Norvegia	7 699	(2) (4)		
TAC	Non pertinente			

(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2) Può essere pescato nelle Acque dell'Unione a nord di 62° N.

(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(4) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

	7 699	

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio	1	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Danimarca	600	
Germania	105	
Spagna	2	
Francia	26	
Irlanda	155	
Paesi Bassi	215	
Polonia	30	

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Portogallo	2		
Finlandia	9		
Svezia	222		
Regno Unito	383		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	650	TAC analitico	
Grecia	81	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	725	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	81	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	597		
Portogallo	725		
Unione	2 859		
Regno Unito	2 522		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	pm	(1)	TAC analitico	
Unione	pm	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le condizioni seguenti:

— non sono pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio,

— i pescherecci dell'Unione possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codice di dichiarazione	Limiti geografici
COD/GRL1	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona NAFO 1F a ovest di 44° 00' O e a sud di 60° 45' N, la parte della sottozona NAFO 1 a sud del parallelo di 60° 45' di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00' O e a sud di 62° 30' N.
COD/GRL2	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30' N.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	6 482	(3)	TAC analitico	
Spagna	13 085	(3)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	3 060	(3)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	2 693	(3)		
Portogallo	2 627	(3)		
Altri Stati membri	484	(1) (3)		
Unione	28 431	(2) (3)		
Regno Unito	4 323	(3)		
TAC	Non pertinente			

(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua* e *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	5	TAC analitico	
Francia	27	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	32	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	190	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.		Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	pm	(1)	TAC analitico	
			Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	(2)		

(1) Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

25

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	pm	(1)	TAC analitico	
			Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	(2)		

(1) Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

40

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	2b (CAP/02B.)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	0		

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	pm		TAC analitico	
Germania	pm		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	pm		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Tutti gli Stati membri	pm	(1)		
Unione	pm	(2)		
Norvegia	pm	(2)		
TAC	Non pertinente			

(1) Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2) Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2021 e il 30 aprile 2022.

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	59	TAC analitico	
Francia	36	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	95	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	181	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	275	TAC analitico	
Germania	19	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	30	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	26	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	350 (1)		
Regno Unito	275		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva* e *molva dypterygia*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	138	TAC analitico	
Francia	306	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	444 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	27	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

166

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm		
Isole Fær Øer	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	510	TAC analitico	
Francia	82	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	592	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	46	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	13	TAC analitico	
Germania	81	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	393	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	13	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	500		
Regno Unito	151		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	6 (1)	TAC analitico	
Unione	6 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	6 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	1 800 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	pm (1)	TAC analitico	
Unione	pm (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

(1) Da pescare a sud di 68° N.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	pm	TAC analitico	
Unione	pm (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Isole Fær Øer	pm		
TAC	Non pertinente		

(1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) *Sebastes* spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214S)
Estonia	0	TAC analitico	
Germania	0	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	0	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Unione	0		
TAC	0		

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) *Sebastes* spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214D)
Estonia	0 (1) (2)	TAC analitico	
Germania	0 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	0 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0 (1) (2)		
Irlanda	0 (1) (2)		
Lettonia	0 (1) (2)		
Paesi Bassi	0 (1) (2)		
Polonia	0 (1) (2)		
Portogallo	0 (1) (2)		
Unione	0 (1) (2)		
TAC	0 (1) (2)		

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

(2) Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

Specie:	Scorfano atlantico *Sebastes mentella*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	192	TAC analitico	
Spagna	24	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	21	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	101	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	338		
Regno Unito	38		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.		Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	Da fissare	(1) (2)	TAC analitico	
			Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	16 540	(3)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(2) Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(3) Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

Specie:	Scorfani (pelagici) *Sebastes* spp.		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	pm	(1) (2) (3)	TAC analitico	
Francia	pm	(1) (2) (3)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	(1) (2) (3)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	pm	(1) (2)		
Isole Fær Øer	pm	(1) (2) (4)		

TAC Non pertinente

(1) Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

(3) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4) Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Specie:	Scorfani (demersali) *Sebastes* spp.		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	pm	(1)	TAC analitico	
Francia	pm	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

(1) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59° 15' N	54° 26' O
2	59° 15' N	44° 00' O
3	59° 30' N	42° 45' O
4	60° 00' N	42° 00' O
5	62° 00' N	40° 30' O
6	62° 00' N	40° 00' O
7	62° 40' N	40° 15' O
8	63° 09' N	39° 40' O
9	63° 30' N	37° 15' O
10	64° 20' N	35° 00' O
11	65° 15' N	32° 30' O
12	65° 15' N	29° 50' O

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico	
Germania	23	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	2	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	25	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	29	(1)	TAC analitico	
Francia	12	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	41	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	47		Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie (1)	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	70	TAC analitico	
Francia	63	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	133	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	42	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesce piatto	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	2	TAC analitico	
Francia	2	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	4	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	9	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Catture accessorie (1)	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	pm	TAC precauzionale	
		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
			Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
			Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	17	(1) (2)	TAC analitico	
Germania	70	(1) (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	17	(1) (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	17	(1) (2)		
Polonia	57	(1) (2)		
Spagna	215	(1) (2)		
Francia	30	(1) (2)		
Portogallo	293	(1) (2)		
Unione	716	(1) (2)		
TAC	1 500	(1) (2)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 24.00 UTC del 31 dicembre 2020 e le ore 24.00 UTC del 31 marzo 2021.

(2) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021. Durante tale periodo lo stock è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833.

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	
		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	52	TAC analitico	
		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	52	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	52		
Unione	156		
TAC	1 175		

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	
		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	
		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Totano *Illex illecebrosus*		Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128	(1)	TAC analitico	
Lettonia	128	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	128	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	227	(1)		
Altri Stati membri	29 467	(1) (2)		
Unione	30 078	(1) (3)		
TAC	34 000			

(1) Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.

(2) Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).

(3) Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie:	Limanda *Limanda ferruginea*		Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
			Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	17 000			

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito il contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
			Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	NAFO 3LNO (1) (2) (PRA/N3LNOX)
Estonia	0	(3)	TAC analitico	
Lettonia	0	(3)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	0	(3)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	0	(3)		
Spagna	0	(3)		
Portogallo	0	(3)		
Unione	0	(3)		
TAC	0	(3)		

(1) Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

(2) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	46° 00' 0	47° 49' 0
2	46° 25' 0	47° 27' 0
3	46 °42' 0	47° 25' 0
4	46° 48' 0	47° 25' 50
5	47° 16' 50	47° 43' 50

(3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	NAFO 3M (1) (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente	(2)	TAC analitico	

(1) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di giorni di pesca	
Danimarca	33	
Estonia	391	*
Spagna	64	
Lettonia	123	
Lituania	145	
Polonia	25	
Portogallo	17	

* La commissione NAFO ha concordato nella sua riunione annuale del 2020 che l'Unione (Estonia) trasferirà alla Francia, per quanto riguarda Saint-Pierre et Miquelon, 25 giorni di pesca della sua assegnazione di giorni di pesca per il 2021. Detti 25 giorni di pesca sono stati detratti dal numero di giorni di pesca dell'Estonia, che altrimenti sarebbero stati 416, a titolo di questo regime provvisorio per il 2020, il che non produrrà alcuno storico delle catture.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	331	TAC analitico	
Germania	338	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	47	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	24		
Spagna	4 533		
Portogallo	1 895		
Unione	7 168		
TAC	12 225		

Specie:	Razze *Rajidae*	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	TAC analitico	
Lituania	62	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	3 403	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	895	TAC analitico	
Germania	615	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	895	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	895		
Unione	3 300		
TAC	18 100		

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 (1)	TAC analitico	
Germania	513 (1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	1 571 (1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	1 571 (1)		
Spagna	233 (1)		
Portogallo	2 354 (1)		
Unione	7 813 (1)		
TAC	8 448 (1)		

(1) Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2020 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: pm

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico	
Portogallo	5 229	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	7 000	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	20 000		

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.		Zona:	Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K (RED/N1F3K.)
Lettonia	0	(1)	TAC analitico	
Lituania	0	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Musdea americana *Urophycis tenuis*		Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255		TAC analitico	
Portogallo	333		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	588	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 000			

(1) Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*		Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	169,35	(4)	TAC analitico	
Grecia	314,77	(7)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	6 107,60	(2) (4) (7)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	6 026,60	(2) (3) (4)		
Croazia	952,53	(6)		
Italia	4 756,49	(4) (5)		
Malta	390,24	(4)		
Portogallo	574,31	(7)		
Altri Stati membri	68,11	(1)		
Unione	19 360,00	(2) (3) (4) (5)		
Assegnazione supplementare speciale	100,00	(7)		
TAC	36 000,00			

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	925,33
Francia	429,87
Unione	1 355,20

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100,00
Unione	100,00

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	122,15
Francia	120,53
Italia	95,13
Cipro	3,39

Malta	7,80
Unione	349,01

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	95,13
Unione	95,13

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	857,28
Unione	857,28

(7) Nel 2021 l'Unione riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un'assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia	4,5
Spagna	87,3
Portogallo	8,2
Unione	100,0

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 535,59	(2)	TAC analitico	
Portogallo	1 010,39	(2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altri Stati membri	139,72	(1) (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	7 685,70	(3)		
TAC	13 200,00			

(1) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2) Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

(3) Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 945,07	(1)	TAC analitico	
Portogallo	298,12	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	5 243,19		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	14 000,00			

(1) Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	14,16	(1)	TAC analitico	
Cipro	52,23	(1)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	1 613,44	(1)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	112,45	(1)		
Grecia	1 068,06	(1)		
Italia	3 307,68	(1)		
Malta	392,41	(1)		
Unione	6 560,44	(1)		
TAC	8 808,66			

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.

Specie:	Alalunga del nord *Thunnus alalunga*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 141,05		TAC analitico	
Spagna	17 704,08		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	5 568,22		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	1 941,74			
Unione	28 355,08	(1)		
TAC	37 801,00			

(1) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 241

Specie:	Alalunga australe *Thunnus alalunga*	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	905,86	TAC analitico	
Francia	297,70	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	633,94	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 837,50		
TAC	24 000,00		

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	7 604,35	(1) (2)	TAC analitico	
Francia	3 230,00	(1) (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	3 133,93	(1) (2)	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	13 968,28	(1) (2) (3)		
TAC	61 500,00	(1) (2)		

(1) Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

(2) A partire dal giugno 2021, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.

(3) Dopo il trasferimento di 300 tonnellate dal Giappone.

Specie:	Marlin azzurro *Makaira nigricans*		Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	23,24		TAC analitico	
Francia	380,36		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	46,21		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	449,80	(1)		
TAC	1 670,00			

(1) Dopo il trasferimento di due tonnellate a Trinidad e Tobago (raccomandazione ICCAT 19-05).

Specie:	Marlin bianco *Tetrapturus albidus*	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	32,94	TAC analitico	
Portogallo	21,06	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altro	1,00	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	55,00		
TAC	355,00		

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*		Zona:	Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
TAC	110 000	(1)	TAC analitico	
			Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
TAC	pm	TAC analitico Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*	Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
TAC	1 030	TAC analitico Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda	1	TAC analitico Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	27 062		
Francia	152		
Portogallo	5 363 (1)		
Unione	32 578		
TAC	39 102		

(1) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale lasciano impregiudicati il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (BSH/AS05N)
TAC	28 923 (1)	TAC analitico Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale lasciano pregiudicati il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Le catture di squalo mako praticate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Species:	Squalo mako *Isurus oxyrinchus*	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SMA/AN05N)
Unione	288,537 (1) (2)	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

(1) Solo i pesci già morti quando sono tirati sottobordo possono essere conservati a bordo della nave nell'ambito di questo limite di cattura.

(2) Solo le navi aventi a bordo un osservatore o un sistema di controllo elettronico funzionante, che possono determinare se il pesce è vivo o morto, possono conservare a bordo squali mako.

ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC sottostanti nel presente allegato non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici *Beryx* spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 (1)	TAC precauzionale	

(1) Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1[1] (GER/F47NAM)
TAC	171 (1)	TAC precauzionale	

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
— a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
— a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e
— a est dai limiti esterni della Zona Economica Esclusiva della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	200	TAC precauzionale	

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	Zona:	sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	275	TAC precauzionale	

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	Zona:	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	0	TAC precauzionale	

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1[1] (ORY/F47NAM)
TAC	0 (2)	TAC precauzionale	

(1) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
— a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
— a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e
— a est dai limiti esterni della Zona Economica Esclusiva della Namibia.

(2) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50	TAC precauzionale	

Specie:	Pentaceri australi *Pseudopentaceros* spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	TAC precauzionale	

ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno australe *Thunnus maccoyii*	Zona:	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	11 (1)	TAC analitico	
		Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	17 647		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (BET/F7120S)
Portogallo	2 000	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	2 000	(1)		
Unione	4 000	(1)		
TAC	Non pertinente	(1)		

(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Paesi Bassi	Da fissare	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	Da fissare	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.		Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	Da fissare	(1)	TAC precauzionale	

(1) TAC destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nei blocchi di ricerca (A-E) seguenti:
— blocco di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146 ° 30' E e 147 ° 30' E,
— blocco di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147° 30' E e 148° 30' E,
— blocco di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E,
— blocco di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48 ° 15' S e 49 ° 15' S e dalle longitudini 149° 00' E e 150° 00' E,
— blocco di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora *(Thunnus albacares)* praticate da pescherecci a cianciolo dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	29 501	TAC analitico	
Italia	2 515	Non Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	45 682	Non Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	77 698		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	Zona Del Cano [1] (TOT/F517DC)
Unione	18,33 (2)	TAC precauzionale	
TAC	55 (2)		

(1) Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44° e -45° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.

(2) Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.
Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di queste specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	Williams Ridge [1] (TOT/F574WR)
TAC	140 (2)	TAC precauzionale	

(1) Zona della sottozona FAO 57.4 delimitata dalla coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
3	55° 00' 00" S	85° 00' 00" E
4	52° 30' 00" S	85° 00' 00" E

(2) I TAC sopra indicati non sono assegnati tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e tra le bordate di pesca è osservato un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56.5'	50° 23'
3	37° 56.5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	Zona:	Zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
Unione	500 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		
(1)	Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.		

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

CAPO I

Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a) nel periodo di gestione 2019 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2021 e il 31 gennaio 2022, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2021.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i) sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b) «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c) «la zona»: la divisione CIEM 7e;

d) «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4. NAVI AUTORIZZATE

4.1 Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

4.3 Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non sia loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Belgio	44
	Francia	47
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Belgio	44
	Francia	48

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1. Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave interessata da uno qualsiasi degli altri attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2. Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio ([2]). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. La domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è quindi calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzo da pesca.

7.5. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare gli eventuali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi – tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 – in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

([1]) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, 20.5.2014, p. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

([3]) Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157, 20.6.2017, p. 1).

8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto all'armatore, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo durante il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1. Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave e della sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e della potenza motrice in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3. Il trasferimento di giorni in conformità del punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano l'attrezzo trainato e fisso e allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi, nonché alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2019 e 2020, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzo notificato				Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di un peschereccio Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri). Se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ([4])
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzo notificato	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione della scelta dell'attrezzo e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

ALLEGATO III

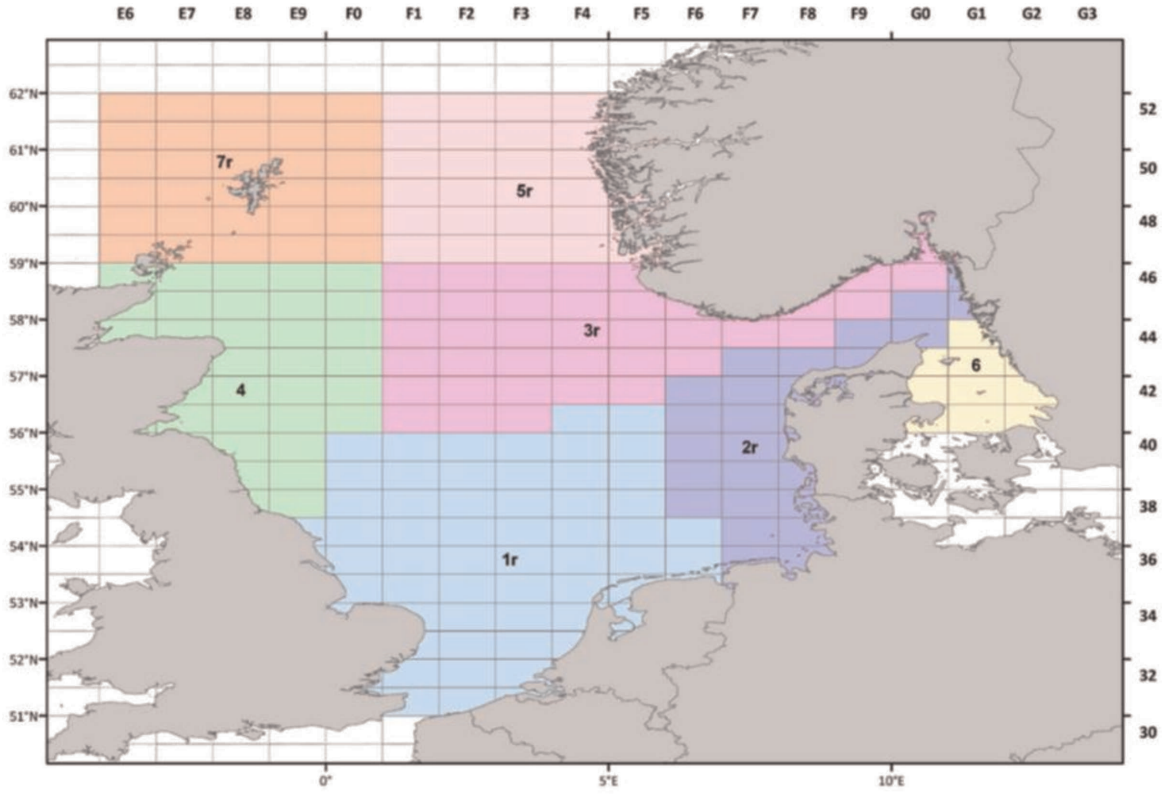
ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM
1r	31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
2r	35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9-G0; 45 G0–G1; 46 G1
3r	41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0
5r	47–52 F1–F5
6	41–43 G0–G3; 44 G1
7r	47–52 E6–F0

Appendice

Zone di gestione del cicerello



ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI PER PROTEGGERE IL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
1	Stanhope ground	60° 10' N - 01° 45' E 60° 10' N - 02° 00' E 60° 25' N - 01° 45' E 60° 25' N - 02° 00' E	dal 1° gennaio al 30 aprile	
2	Long Hole	59° 07,35' N - 0° 31,04' O 59° 03,60' N - 0° 22,25' O 58° 59,35' N - 0° 17,85' O 58° 56,00' N - 0° 11,01' O 58° 56,60' N - 0° 08,85' O 58° 59,86' N - 0° 15,65' O 59° 03,50' N - 0° 20,00' O 59° 08,15' N - 0° 29,07' O	dal 1° gennaio al 31 marzo	
3	Coral edge	58° 51,70' N - 03° 26,70' E 58° 40,66' N - 03° 34,60' E 58° 24,00' N - 03° 12,40' E 58° 24,00' N - 02° 55,00' E 58° 35,65' N - 02° 56,30' E	dal 1° gennaio al 28 febbraio	
4	Papa Bank	59° 56' N - 03° 08' O 59° 56' N - 02° 45' O 59° 35' N - 03° 15' O 59° 35' N - 03° 35' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
5	Foula Deeps	60° 17,50' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 01° 45' O 60° 11,00' N - 02° 10' O 60° 20,00' N - 02° 00' O 60° 20,00' N - 01° 50' O	dal 1° novembre al 31 dicembre	
6	Egersund Bank	58° 07,40' N - 04° 33,00' E 57° 53,00' N - 05° 12,00' E 57° 40,00' N - 05° 10,90' E 57° 57,90' N - 04° 31,90' E	dal 1° gennaio al 31 marzo	(10 x 25 miglia nautiche)

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
7	A est dell'Isola di Fair	59° 40' N - 01° 23' O 59° 40' N - 01° 13' O 59° 30' N - 01° 20' O 59° 10' N - 01° 20' O 59° 30' N - 01° 28' O 59° 10' N - 01° 28' O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
8	West Bank	57° 15' N - 05° 01' E 56° 56' N - 05° 00' E 56° 56' N - 06° 20' E 57° 15' N - 06° 20' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(18 x 4 miglia nautiche)
9	Revet	57° 28,43' N - 08° 05,66' E 57° 27,44' N - 08° 07,20' E 57° 51,77' N - 09° 26,33' E 57° 52,88' N - 09° 25,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(1,5 x 49 miglia nautiche)
10	Rabarberen	57° 47,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 09,00' E 57° 47,00' N - 11° 09,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	A est di Skagen (2,7 x 4 miglia nautiche)

ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'unione operanti nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	69	DK	25	51
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SV	10	
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	66	DE	16	41
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			Non assegnate	2	
	Sgombro ([1])	Non pertinente	Non pertinente		70
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	450	DK	450	141
Acque delle Isole Fær Øer	Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer	8	BE	0	4
			DE	4	
			FR	4	
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O	8 ([2])	Non pertinente		4

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE	0	18
			DE	10	
			FR	40	
	Pesca al traino della molva azzurra con una dimensione di maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O	70	DE [3]	8	20 [4]
			FR [3]	12	
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente		22 [4]
	Pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di quattro unità affinché le navi formino delle coppie qualora le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscano norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»	27	DE	2	16
			DK	5	
			FR	4	
			NL	6	
			SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Sgombro	14	DK	2	8
			BE	1	
			DE	2	
			FR	2	
			IE	3	
			NL	2	
			SE	2	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Aringa, a nord di 62° 00' N	16	DK	5	16
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
1, 2b ([5])	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

([1]) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
([2]) Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.
([3]) Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.
([4]) Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle "Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer".
([5]) La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

PARTE B

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'unione

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	Da fissare	Da fissare
Isole Fær Øer	Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30' N), 2a, 4a (a nord di 59° N) Suri/sugarelli, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h	20	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	Da fissare

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Aringa, 3a	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosme	20	10
	Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30' N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela ([1])	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

([1]) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore richiedente l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ([1])

1. Numero massimo di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	55
Unione	115

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mar Mediterraneo

Spagna	364
Francia	140([2])
Italia	30
Cipro	20 ([2])
Malta	54 ([2])
Unione	684

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia	18
Italia	12
Unione	28

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

La tabella sarà elaborata una volta che l'ICCAT avrà approvato il piano di pesca dell'Unione nel 2021, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT applicabili e alle norme dell'Unione.

([1]) I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
([2]) Questo numero può essere aumentato se un peschereccio a cianciolo è sostituito da 10 pescherecci con palangari conformemente alla tabella A al punto 4 del presente allegato, una volta stabilita la tabella.

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro ([3])

Stato membro	Numero di tonnare ([4])
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	10	11 852
Italia	13	12 600
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	6	12 300

Tabella B ([5])

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) ([6])	
Spagna	6 300
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 786
Portogallo	350

([3]) I numeri riportati al punto 5 devono essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021 per approvazione da parte del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT.

([4]) Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

([5]) La capacità totale di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a una capacità di immissione in allevamento di 350 tonnellate) è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

([6]) Le cifre riportate nella tabella B del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021.

7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Portogallo	310

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di pescherecci a cianciolo	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	
Portogallo		79
Unione	34	269

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2020-2021 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di navi

Stato membro	sottozona	Numero massimo di navi
Spagna	48.6	1
Spagna	88.1	1

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/tutta la sottozona	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)		
						Razze (*Rajiformes*)	Granatiere (*Macrourus* spp.) [1]	Altre specie
48.6	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021	48.6_2	112	568	6	18	18
			48.6_3	30		2	5	5
			48.6_4	163		8	26	26
			48.6_5	263		13	42	42
88.1.	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2020 al 31 agosto 2021	A, B, C, G [2]	597	3 140 [3]	30	96	30
			G, H, I, J, K [4]	2 072		104	317	104
			Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross	406		20	72	20

[1] Nella zona 88.1 quando le catture di granatiere (*Macrourus* spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzo (*Dissostichus* spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

[2] Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

[3] La specie bersaglio è l'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*). Ogni esemplare di austromerluzzo (*Dissostichus eleginoides*) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*).

[4] Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

Appendice

PARTE A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 30' S 13° 00' O

70° 30' S 11° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 30' S 08° 00' O

69° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units – SSRU)

Regione	SSRU	Linea di confine
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, a ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, a ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.
	G	Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.
	H	Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

PARTE B

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (*euphausia superba*)

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello di catture previsto (in tonnellate):

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	☐
48.2	☐
48.3	☐
48.4	☐
58.4.1	☐
58.4.2	☐

Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

☐ Rete da traino convenzionale

☐ Sistema di pesca continua

☐ Pompaggio per svuotare il sacco

☐ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) [1]
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto (precisare)	

[1] Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ([1]) (m)						
Area dell'apertura (m^2)						
Dimensione di maglia media della rete ([3]) (mm)	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])
1ª parte della rete						
2ª parte della rete						
3ª parte della rete						
…						
Parte finale della rete (sacco)						

([1]) Prevista in condizioni operative.
([2]) Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.
([3]) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

Schema o schemi delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (*Working Group on Ecosystem Monitoring and Management* - WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1) la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

2) la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

3) la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4) i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare "nil" se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (*Euphausia superba)* e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	W*L*H*ρ*1 000	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro (1)	$V*F_{krill}*\rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala (1)	Correzione volume flussometro	
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Flussometro (2)	(V*ρ)–M	V = volume della pasta di krill antartico	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala (1)	Osservazione diretta	kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia di flusso	M*(1–F)	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala (2)	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	
Vassoio	$(M–M_{tray})*N$	M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	
Conversione in farina	M_{meal}*MCF	M_{meal} = peso della farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	
Volume del sacco	W*H*L*ρ*π/4*1 000	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	Precisare				

(1) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
(2) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni	
Volume del serbatoio	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ([1])	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dal flussometro e: — misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati, — stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ([2])	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana ([1])	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala ([2])	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e: — misurare il peso di krill antartico e acqua combinati, — stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)
	Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso della farina prodotta
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

([1]) Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.
([2]) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ([1])	7 882
Portogallo	15	6 925
Unione	83	26 397

([1]) Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	4
Unione	4